



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo B.Placidi 1 -00060 Sacrofano (RM) – tel. 06/90117001 Fax 06/9086143

Prot. n. 5001 del 2.05.2020

ORDINANZA N. 39

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA REGIONE LAZIO N. 37 DEL 30.04.2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 2019";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 ad oggetto Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

Visti:

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, n. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il DPCM 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- il DPCM 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);

- il DPCM 2 aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020);

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)»;

- il DPCM 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown»;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio, emanate in forza dell'emergenza Coronavirus;

Vista in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037;

Viste le proprie Ordinanze:

-Ordinanza n. 28 del 14/03/2020.

-Ordinanza n. 29 del 14/03/2020.

-Ordinanza n. 30 del 15/03/2020.

-Ordinanza n. 31 del 19/03/2020.

-Ordinanza n. 32 del 20/03/2020.

-Ordinanza n. 33 del 22/03/2020.

-Ordinanza n. 34 del 04/04/2020.

- Ordinanza n. 38 del 30.04.2020

Ritenuto dover disciplinare compiutamente e nel contempo differenziare la programmazione oraria delle attività commerciali, al fine di evitare assembramenti e garantire la tutela della cittadinanza dal rischio del contagio;

Considerata la necessità di organizzare un servizio di controllo efficace durante la cosiddetta Fase due e pertanto ridurre gli orari di apertura rispetto a quanto previsto dall'Ordinanza regionale da ultimo emanata;

Dato atto che le presenti disposizioni vengono adottate in via sperimentale e pertanto sarà possibile una modifica delle fasce orarie di seguito individuate in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

ORDINA CON DECORRENZA 04 MAGGIO 2020

la programmazione oraria delle attività commerciali alle quali è consentita l'apertura in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, secondo quanto di seguito indicato:

- apertura bar per la vendita esclusiva di cibo e bevande da asporto, dalle ore 7,30 alle ore 20,00, con possibilità di consegne a domicilio fino alle ore 23,00;
- apertura pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio per la vendita esclusiva di cibo e bevande da asporto, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con possibilità di consegne a domicilio fino alle ore 23,00;
- apertura dei supermercati e degli altri esercizi commerciali autorizzati all'apertura in base ai propri codici ATECO di cui agli allegati al DPCM del 26 aprile 2020 dalle ore 8,30 alle ore 20,00;
- apertura Farmacie e parafarmacie secondo i propri orari di turnazione

DISPONE

l'osservanza per gli esercizi commerciali delle seguenti misure di cui all'allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020 ed in particolare:

- Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), che i gestori e gli addetti debbano indossare mascherine e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
- l'accesso di una persona alla volta per i locali fino a 40 metri quadrati oltre ad un massimo di 2 operatori, mentre per i locali di dimensioni superiori, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- l'obbligo per i clienti di indossare all'interno dei locali guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- divieto per i clienti all'utilizzo dei bagni;
- il divieto di ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;

RACCOMANDA

la permanenza del cliente all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e al ritiro della merce e che all'ingresso di ogni negozio e accanto alle casse e ai POS la presenza di erogatori disinfettanti.

SOLLECITA

Tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi, regionali e Comunali.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di ROMA; Alla Stazione Carabinieri di Sacrofano; Al Comando della Polizia Locale di Sacrofano.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sacrofano, 02.05.2020

IL SINDACO
Dott.ssa Patrizia Nicolini

